



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

**REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
DI AREA SANITARIA**

INDICE

Titolo I – Definizione e ambito di applicazione

Art. 1 - Norme Comuni pag. 4

Art. 2 – Definizioni pag. 4

Titolo II – Organi delle Scuole di Specializzazione, corpo docente, attività di docenza ufficiale e contratti

Art. 3 - Organi della Scuola Pag. 5

Art. 4 - Direttore della Scuola pag. 5

Art. 5 - Consiglio della Scuola pag. 6

Art. 6 - Corpo docente pag. 8

Art. 7 - Attività di docenza ufficiale e contratti pag. 8

Titolo III – Norme comuni a tutti gli specializzandi pag. 9

Capo I - Immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi ed altri eventi di carriera

Art. 8 – Immatricolazione pag. 9

Art. 9 - Iscrizione ad anni successivi al primo pag. 10

Art. 10- Tasse e contributi pag. 10

Art. 11 - Natura e accertamento della frequenza pag. 11

Art. 12 - Rinuncia agli studi pag. 11

Art. 13 - Trasferimenti e riconoscimento crediti pag. 11

Capo II- Programmazione didattica e valutazione

Art. 14 - Programmazione didattica pag. 12

Art. 15 - Verifiche del profitto e passaggio all'anno successivo pag. 13

Art. 16 - Commissioni d'esame di profitto annuale pag. 14

Art. 17 - Esame di diploma pag. 14

Art. 18 - Commissioni per l'esame di diploma pag. 15

Art. 19 - Attività formativa presso strutture complementari pag. 16

Art. 20 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante pag. 17

Titolo IV – Norme di dettaglio per i medici in formazione specialistica pag. 17

Capo I – Ammissione, Iscrizione, Incompatibilità, Contratto di formazione specialistica, Copertura assicurativa

Art. 21 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione pag. 17

Art. 22 - Requisiti per l'ammissione al concorso di accesso pag. 17

Art. 23 - Iscrizioni ad anni successivi al primo pag. 17

Art. 24 - Incompatibilità pag. 18

Art. 25 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi pag. 19

Art. 26 - Stipula del contratto di formazione specialistica pag. 19

Art. 27 - Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni pag. 19

Capo II – Formazione e attività assistenziale dei medici in formazione specialistica

Art. 28 - Caratteristiche e modalità della formazione pag. 20

Art. 29 - Attività assistenziale pag. 21

Art. 30 – Attività libero professionale e di ricerca pag. 21

Art. 31 - Tutor pag. 22

Capo III Impegno orario, sospensione, assenza, rinuncia e decadenza	
Art. 32 - Impegno orario	pag. 23
Art. 33 - Assenze per malattia	pag. 24
Art. 34 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità	pag. 24
Art. 35 - Recuperi dei periodi di sospensione	pag. 26
Art. 36 - Assenze giustificate	pag. 26
Art. 37 - Assenze ingiustificate	pag. 27
Art. 38 - Mensa	pag. 27
Art. 39 - Dotazione vestiario	pag. 27
Art. 40 - Idoneità fisica	pag. 27
Art. 41 - Conseguenze della rinuncia agli studi	pag. 28
Art. 42- Decadenza	pag. 28
Titolo V – Diritti e doveri	pag. 28
Art. 43 - Certificazione e titoli	pag. 28
Titolo VI – Scuole di Specializzazione aggregate	pag. 29
Art. 44 - Scuole Aggregate	pag. 29
Art. 45 - Regolamenti didattici	pag. 29
Art. 46 - Nomina dei Coordinatori e dei Referenti	pag. 30
Art. 47 - Esame di diploma	pag. 30
Art. 48 - Relatore	pag. 31
Art. 49 Rilascio del Titolo	pag. 31
Titolo VII – Norme di dettaglio per gli Specializzandi della Scuola di Farmacia Ospedaliera	pag. 31
Art. 50 - Requisiti per l'accesso alla Scuola	pag. 31
Art. 51 - Ammissione alla Scuola	pag. 32
Art. 52 – Articolazione della Scuola e organizzazione degli insegnamenti	pag. 32
Art. 53 – Tutor	pag. 33
Art. 54 – Attività assistenziale	pag. 33
Art. 55 - Frequenza	pag. 35
Art. 56 – Docenti coordinatori	pag. 36
Art. 57 – Prove di verifica delle attività formative	pag. 36
Art. 58 – Modalità di svolgimento della prova finale	pag. 37
Titolo VIII – Disposizioni finali	pag. 37
Art. 59 - Disposizioni finali	pag. 37

TITOLO I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Norme Comuni

1. Il Presente Regolamento disciplina le procedure amministrative e organizzative della formazione specialistica di area sanitaria di cui al D.Lgs. 368/99 e al D.M. 1 agosto 2005 e al D.I. 68 4 febbraio 2015 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le Scuole di Specializzazione operano nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse socio – assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti. Le Scuole di Specializzazione si uniformeranno alle procedure di assicurazione della qualità attenendosi ai modelli dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) che verranno emanati.
3. Le Scuole di Specializzazione hanno lo scopo di formare specialisti nel settore dell'Area medica, chirurgica e dei servizi clinici e rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. La durata del corso degli studi per ogni Scuola è definito nell'ordinamento didattico specifico della Scuola ai sensi del D.M. 1 agosto 2005 e del D.I. 68 4 febbraio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli ordinamenti didattici delle singole Scuole disciplinano inoltre gli standard formativi ai sensi del D.M. 29 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni conformemente a quanto disposto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/99.
5. L'inizio delle attività didattico – formative sono stabilite con decreto ministeriale.
6. Le tipologie di contratto sono: statale, regionale, altri enti pubblici/privati. I contratti vengono assegnati ai candidati in relazione alla posizione in graduatoria con l'ordine sopra esposto.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

- a) “Scuola di Specializzazione”: le Scuole di Specializzazione dell’Università degli Studi di Parma, di seguito Università di Parma, i cui Ordinamenti sono conformi al D.M. 270/04.
- b) “Specializzando non medico”: lo specializzando iscritto a Scuole di Specializzazione per le quali è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia.
- c) “Medico in formazione specialistica”: lo specializzando laureato in Medicina e Chirurgia iscritto a Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
- d) “Contratto di Formazione Specialistica”: il contratto sottoscritto dal Medico in formazione specialistica, dall’Università e dalla Regione.
- e) “Anno accademico”: il periodo di svolgimento delle attività formative.
- f) “Attività formativa”: ogni attività organizzata o prevista dalle Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento.

TITOLO II - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, CORPO DOCENTE, ATTIVITA’ DI DOCENZA UFFICIALE E CONTRATTI.

Art. 3 - Organi della Scuola

1. Sono Organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio della Scuola, ovvero, per le Scuole aggregate, il Coordinatore del Comitato Ordinatore ed il Comitato Ordinatore stesso. Sono fatte salve diverse disposizioni normative o indicazioni ministeriali nonché eventuali disposizioni previste negli Accordi di collaborazione interuniversitaria per le Scuole di Specializzazione attivate in collaborazione con altri Atenei.

Art. 4 - Direttore della Scuola

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola fra i professori di ruolo di uno dei SSD compresi nell’ambito specifico della tipologia della scuola, appartenente alla sede della

stessa. Dura in carica tre anni solari e non può essere, di norma, eletto più di due volte consecutive. L'elettorato passivo spetta anche ai docenti il cui numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, non sia pari alla durata del mandato.

2. Il corpo elettorale è composto da tutti i componenti del Consiglio della Scuola (Art. 5 comma 1 del presente Regolamento).

3. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di ruolo della Scuola convoca un'assemblea straordinaria del Consiglio della Scuola per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.

4. Il Decano provvede ad indicare le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio e designerà due scrutatori tra i componenti del Consiglio che non risultino parte dell'elettorato passivo. Stabilisce inoltre le date delle successive elezioni nel caso non si raggiunga la maggioranza prevista.

5. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola; convoca e presiede il Consiglio della Scuola.

6. Ogni anno il Direttore invia le coperture didattiche previste dal piano degli studi, approvato dal Consiglio della Scuola, al Direttore di Dipartimento per le opportune deliberazioni spettanti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto da:

- a) professori e ricercatori universitari titolari di insegnamenti ufficiali;
- b) personale dipendente di strutture convenzionate appartenenti alla rete formativa della Scuola titolari di insegnamenti ufficiali;
- c) docenti extrauniversitari titolari di insegnamento ufficiali (limitatamente per le Scuole di Specializzazione istituite ai sensi del D.M. 1 agosto 2005)
- b) tre rappresentanti degli specializzandi.

I 3 rappresentanti degli specializzandi durano in carica due anni solari. Le elezioni sono indette dal Direttore della Scuola almeno 30 giorni prima dalla scadenza del mandato dei rappresentanti in carica. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli iscritti alla scuola alla data delle elezioni. Ove un rappresentante consegua il diploma o comunque perda la

qualità di specializzando prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati, tra i primi non eletti, ovvero mediante elezioni integrative; il mandato del sostituto termina con quello degli altri rappresentati in carica.

2. Il Consiglio della Scuola:

- a) determina, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture della rete formativa nonché il numero minimo e la tipologia delle attività pratiche che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi alla prova finale annuale;
- b) predisporre il Regolamento della Scuola;
- c) propone, ogni anno, i piani degli studi con l'indicazione delle relative coperture delle attività didattiche ufficiali;
- d) propone la copertura di insegnamenti tramite valutazione comparativa e contratti di diritto privato secondo quanto indicato all'art. 7 comma 2, 3 del presente regolamento;
- e) si pronuncia definitivamente in materia di riconoscimento di studi svolti all'estero;
- f) autorizza lo svolgimento di attività formative all'estero e le relative conferme di riconoscimento nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Learning Agreement);
- g) autorizza lo svolgimento di eventuali periodi di frequenza in strutture/centri di alta qualificazione italiani e stranieri, previo accordi bilaterali che garantiscano la coerenza del curriculum formativo e gli aspetti assicurativi;
- h) nomina le Commissioni degli esami di profitto;
- i) propone, al Rettore, la nomina della Commissione per gli esami di diploma;
- l) detta le linee generali della formazione e individua le strutture, pubbliche o private da utilizzare, mediante atti convenzionali, per gli aspetti più propriamente professionalizzanti del corso di formazione;
- m) può delegare al Direttore parte delle proprie competenze, salvo ratifica nella prima riunione utile.

3. Nessun consigliere può essere presente alla discussione ed alle deliberazioni su questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino il coniuge o suoi parenti ed affini entro il quarto grado. Le questioni attinenti alle persone dei Professori di 1^a e 2^a fascia e dei Ricercatori, sono deliberate dal Consiglio nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore. In questi casi, a formare il numero legale, concorrono i soli aventi diritto al voto.

Art. 6 - Corpo docente

1. Il corpo docente della Scuola è costituito da professori di I e II fascia, da ricercatori universitari e da personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nella misura massima del 30% del totale, nominato dal Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 21 maggio 1998, n. 242.

Art. 7 – Attività di docenza ufficiale e contratti

1. L'attività di docenza ufficiale può essere svolta, previo consenso dell'interessato, da professori di prima e seconda fascia e ricercatori universitari dell'Ateneo di Parma o, in caso di aggregazione da professori di prima e seconda fascia e ricercatori appartenenti ad uno degli Atenei aggregati. Le attività didattiche svolte nelle Scuole di Specializzazione sono ufficialmente riconosciute dall'Ateneo, ma non comportano oneri economici aggiuntivi.

2. Il Consiglio della Scuola può conferire insegnamenti ufficiali, a titolo gratuito, a dipendenti di ente convenzionato tramite valutazione comparativa ai sensi del D.I. 68/2015. Tali conferimenti verranno attribuiti a seguito della delibera del Consiglio della Scuola a cui verrà allegata la dichiarazione di accettazione da parte dell'interessato, nonché il nulla osta dell'istituzione di appartenenza ove necessario. Tali insegnamenti potranno essere rinnovati per un totale complessivo di anni sei, previa valutazione dell'attività didattica svolta dal docente, da parte del Direttore della scuola.

La valutazione verrà presentata al Consiglio della scuola per la presa d'atto e, successivamente, pubblicata sul sito del Dipartimento di appartenenza della scuola.

3. Limitatamente alle Scuole istituite e attivate ai sensi del D.M. 1 agosto 2005 per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, il Consiglio della Scuola può stipulare, con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato. Tali contratti possono essere conferiti a titolo gratuito o oneroso. Nel caso il Consiglio deliberasse contratti a titolo oneroso questi dovranno essere attribuiti a seguito di una valutazione comparativa ed il compenso dovrà gravare solo ed esclusivamente su fondi della Scuola o del Dipartimento.
4. Tutte le deliberazioni del Consiglio della Scuola relative all'attività di docenza ufficiale e contatti sono sottoposte, per approvazione, al Consiglio di Dipartimento. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono inviate all'Unità Organizzativa Specialistica del Personale Docente e all'Unità Organizzativa Specialistica Formazione Post Lauream per le procedure amministrative conseguenti di competenza.

TITOLO III NORME COMUNI A TUTTI GLI SPECIALIZZANDI

Capo I - Immatricolazioni, iscrizioni, tasse e contributi ed altri eventi di carriera

Art. 8 – Immatricolazione

1. Per immatricolarsi ad una Scuola di Specializzazione, occorre presentare domanda indirizzata al Magnifico Rettore.
2. La domanda, sottoscritta dall'interessato, dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuto pagamento della rata della quota annuale di contribuzione prevista.
3. L'interessato sarà inoltre tenuto agli ulteriori adempimenti richiesti dall'Università di Parma e/o dalla normativa vigente.
4. La domanda deve essere presentata o fatta pervenire all'Università di Parma nel periodo indicato dall'Ufficio competente.
5. E' considerato rinunciatario all'immatricolazione, indipendentemente dalle motivazioni addotte come giustificazione, chi, alla scadenza del termine di cui al comma precedente, risultato utilmente collocato in graduatoria, non abbia presentato domanda di immatricolazione o non abbia provveduto a versare la prima rata della quota annuale di contribuzione.

6. E' vietata l'iscrizione contemporanea in diverse Università italiane o estere o a queste assimilabili, a diverse Facoltà o Scuole e a diversi corsi di laurea e laurea magistrale, diplomi, dottorato, master universitario, al corso di specializzazione in Psicoterapia ex D.M. 509/1998, corso di diploma per mediatori linguistici ex D.M. 38/2002. In caso di contemporanea iscrizione a più corsi universitari, lo specializzando decade dall'ultima iscrizione, fatto salvo a quanto previsto in materia di dottorato di ricerca. È prevista la contemporanea frequenza ai corsi di dottorato e alle scuole di specializzazione mediche aventi sede presso l'Università degli Studi di Parma ai sensi del D.M. 45/2013 secondo le modalità indicate dal regolamento per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

Art. 9 - Iscrizione ad anni successivi al primo

1. L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo avviene con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando, fatte salve le disposizioni previste per i medici in formazione specialistica all'art. 23. E' in regola con l'iscrizione lo specializzando che assolve il pagamento delle singole rate della quota annuale di contribuzione nelle scadenze fissate dagli Organi competenti.

Art. 10- Tasse e contributi

1. La tassa di iscrizione ed il contributo costituiscono la quota annuale di contribuzione a carico dello specializzando. Tale quota può essere ripartita in rate, secondo importi e scadenze annualmente fissati dagli Organi Accademici.

2. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti dall'Ateneo comporta l'addebito di un'indennità di mora, il cui importo e le cui scadenze vengono stabilite annualmente dagli Organi Accademici. La presente disposizione non si applica alla rata d'immatricolazione, la quale deve essere versata tassativamente entro la scadenza indicata a norma del bando. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta la rinuncia tacita all'immatricolazione.

3. Lo specializzando che non sia in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo o all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio non è ammesso a sostenere la prova finale.

Art. 11 - Natura e accertamento della frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria.

2. L'accertamento della frequenza è demandato a ciascun Docente responsabile delle singole attività formative, che deve comunicare al Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione di appartenenza i casi di mancata frequenza.
3. Per i medici in formazione specialistica e per gli specializzandi della Scuola di Farmacia Ospedaliera si veda rispettivamente quanto previsto dall'art. 32 e dall'art 55 del presente Regolamento.

Art. 12 - Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando può dichiarare irrevocabilmente, in qualsiasi momento, di voler rinunciare a continuare gli studi intrapresi.
2. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, produce la perdita della condizione di specializzando dal momento della presentazione all'Ufficio competente e la risoluzione del contratto.

Art. 13 - Trasferimenti e riconoscimento crediti

1. I trasferimenti non sono consentiti nel primo anno, sono possibili a partire dal secondo anno previo superamento dell'esame finale dell'anno in corso. E' ammesso unicamente il trasferimento tra Scuole di Specializzazione della medesima tipologia e di uguale denominazione.
2. Sono consentiti i trasferimenti ad Altro Ateneo unicamente per gravi motivi personali dello specializzando il quale è tenuto, entro i termini definiti annualmente dalla competente segreteria, a presentare domanda motivata al Direttore della Scuola. Compete al Consiglio della Scuola deliberare in merito all'eventuale accoglimento.
2. Lo specializzando che vuole trasferirsi da altro Ateneo, per anni successivi al primo, deve presentare domanda al Direttore della Scuola, di norma, entro i termini definiti annualmente dalla competente segreteria. L'accoglimento della domanda di trasferimento è comunque subordinata al superamento dell'esame finale dell'anno il corso. Il trasferimento è possibile solo nei limiti dei posti vacanti o della capacità ricettiva della Scuola, ove prevista, e previo nulla osta da parte sia della Scuola ricevente e sia della Scuola e del Rettore dell'Ateneo di appartenenza. Il rilascio del nulla osta da parte della Scuola ricevente è subordinato alla verifica di equivalenza delle attività formative previste dai

Regolamenti delle due Scuole di Specializzazione. Il foglio di congedo contenente la carriera dello specializzando trasferito è trasmesso all'Ateneo presso il quale lo specializzando ha dichiarato di volersi trasferire.

3. Per i contratti regionali si precisa che possono essere ammessi trasferimenti solo intraregione e non extraregione. Il trasferimento per titolari di contratto aggiuntivo finanziati da enti/imprese non è ammesso.

4. Non sono ammessi, di norma, trasferimenti in corso d'anno.

5. Lo specializzando deve versare l'indennità di congedo fissata dal Consiglio di Amministrazione e regolarizzare eventuali posizioni debitorie.

6. Non è ammesso il trasferimento da una Scuola non riordinata ad una Scuola riordinata.

Capo II- Programmazione didattica e valutazione

Art. 14 - Programmazione didattica

1. Le Scuole deliberano in tempo utile per definire l'offerta formativa e il programma delle attività didattiche dell'anno accademico successivo.

2. Ciascuna attività formativa deve essere indicata nel Piano degli Studi con riferimento agli obiettivi formativi e ai crediti corrispondenti.

3. I Consigli delle Scuole di Specializzazione definiscono i periodi di svolgimento delle lezioni, gli orari dei singoli insegnamenti, degli esami di profitto e degli esami finali.

Art. 15 - Verifiche del profitto e passaggio all'anno successivo

1. Le forme e i metodi di verifica dei risultati dell'attività formativa devono consentire di valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti.

2. La verifica dei risultati dell'attività formativa dello specializzando avviene con una prova finale annuale, teorico – pratica, e attraverso eventuali verifiche del profitto in itinere.

3. Con la prova finale annuale la Commissione valuta globalmente il livello di preparazione raggiunto dallo specializzando nelle singole attività formative previste. I crediti formativi sono acquisiti con il superamento della prova.

4. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio della Scuola può predisporre verifiche di profitto in itinere, in rapporto con gli obiettivi formativi propri della Scuola. In tal caso, la

Scuola deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente lo specializzando viene valutato sulle conoscenze e sulle competenze acquisite. I risultati delle predette prove, insieme agli eventuali riconoscimenti delle attività formative svolte all'estero, di cui all'art. 19, comma 4, non vengono verbalizzati separatamente, ma di essi si tiene conto nell'ambito della prova finale, in quanto concorrono a comporre l'unico voto finale.

5. Le modalità di svolgimento della prova finale annuale sono determinate dal Consiglio della Scuola. In caso di prova orale, questa deve essere pubblica. Per le altre modalità di svolgimento, la Scuola assicura adeguate forme di pubblicità.

6. Alla prova finale annuale sono ammessi i soli specializzandi in regola con l'iscrizione e con il pagamento di tutte le rate della quota annuale di contribuzione.

7. La prova deve essere sostenuta, di norma, nell'ultimo mese del corrispettivo anno di corso.

8. La valutazione del profitto individuale è espressa con una votazione in trentesimi. La prova è superata con una votazione di almeno 18/30. In caso di votazione massima (30/30) può essere attribuita la lode su decisione unanime. Il voto è riportato su apposito verbale.

9. Il mancato superamento della prova finale annuale è causa di risoluzione del contratto.

10. Non può essere ripetuta la verifica già verbalizzata con esito positivo.

11. Il Presidente della Commissione attesta sul verbale, sotto la propria responsabilità, la composizione della Commissione, nonché il regolare funzionamento della stessa.

12. Il Consiglio della Scuola esercita il controllo sulle modalità di verifica e sui criteri di valutazione.

Art. 16 - Commissioni d'esame di profitto annuale

1. La Commissione della prova di verifica del profitto annuale è composta da almeno 3 docenti titolari di insegnamento ufficiale. Nel caso di loro impedimento, può essere nominato come supplente un altro docente della Scuola. Della Commissione possono fare parte eventualmente altri docenti o ricercatori o cultori della materia della Scuola che partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello specializzando. Il

cultore della materia è individuato secondo forme di accreditamento determinate dal Dipartimento.

2. Le Commissioni sono nominate dai Consigli delle Scuole. I medesimi Consigli possono delegare tale nomina ai rispettivi Direttori/Coordinatori.

Art. 17 - Esame di diploma

1. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'esame di profitto dell'ultimo anno di corso, deve sostenere l'esame di diploma entro un mese dalla conclusione del corso.

2. L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi di specializzazione. La tesi deve essere discussa pubblicamente nel corso di una seduta della Commissione formata e nominata secondo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.

3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione lo specializzando deve aver conseguito tutti i crediti previsti, secondo la durata della Scuola di Specializzazione.

4. Lo specializzando propone l'argomento della tesi in un settore scientifico disciplinare tra quelli previsti dal Regolamento Didattico della Scuola, in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola, sotto la guida di un relatore.

5. La domanda di ammissione alla prova finale va presentata entro i termini stabiliti annualmente dagli Organi competenti.

6. Il voto finale è espresso in cinquantesimali. La prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. La Commissione in caso di votazione massima (50/50) può concedere la lode, ed eventualmente la menzione d'onore, su decisione unanime.

7. Dello svolgimento e dell'esito della prova finale la Commissione redige apposito verbale.

8. La tesi può essere redatta in lingua inglese.

Art. 18 - Commissioni per l'esame di diploma

1. Secondo quanto definito dal regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni per l'esame di diploma sono composte da 5 docenti della Scuola, di cui almeno 3 professori o ricercatori di ruolo, oltre a due supplenti, che dovranno subentrare in caso di assenza o di impedimento di uno dei membri ufficiali.

2. Le Commissioni sono nominate dal Rettore su proposta del Consiglio della Scuola. Il medesimo Consiglio può delegare tale proposta al Direttore/Coordinatore.
3. Il Presidente è un professore di ruolo e designa tra i membri della commissione il segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 19 - Attività formativa presso strutture complementari

1. Il Consiglio della Scuola può autorizzare periodi di formazione all'estero, da effettuarsi almeno tre mesi prima della partenza dello specializzando con formale accettazione della Amministrazione ospitante, per un periodo massimo di diciotto mesi nell'intero corso degli studi.
2. Sono altresì possibili periodi di formazione per una durata non superiore a sei mesi nell'arco degli anni di durata della scuola, da svolgersi in strutture accreditate del SSN complementari alla rete formativa, previa delibera del Consiglio della Scuola, adottata almeno tre mesi prima dell'avvio del periodo di formazione.
3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle Scuole di Specializzazione interessate, la scelta delle attività formative da svolgere presso l'Università/struttura ospitante – è da sostituire a quelle previste dal corso di appartenenza - deve perseguire la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di specializzazione di appartenenza. I crediti relativi all'insieme delle attività formative approvate sostituiscono quelli previsti dall'ordinamento didattico del corso di appartenenza.
4. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita e in conformità a quanto già autorizzato, il Consiglio della Scuola conferma il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, i relativi crediti e le valutazioni di profitto.
5. Agli specializzandi che svolgono un periodo di studio all'estero viene garantito il riconoscimento della frequenza alle attività formative previste nello stesso periodo presso la Scuola di appartenenza.

Art. 20 - Valutazione della qualità della didattica e del percorso di addestramento professionalizzante

1. I Consigli delle Scuole di Specializzazione attuano azioni di riesame rispetto alla loro attività didattica e del percorso di addestramento professionalizzante tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, dell'opinione espressa dallo specializzando negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dal Consiglio di Dipartimento, dei rapporti del Nucleo di Valutazione Interno dell'Ateneo e degli Organi Accademici.

TITOLO IV – NORME DI DETTAGLIO PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Capo I – Ammissione, Iscrizione, Incompatibilità, Contratto di formazione specialistica, Copertura assicurativa

Art. 21 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente.

Art. 22 - Requisiti per l'ammissione al concorso di accesso

1. I Decreti Ministeriali individuano i titoli che consentono l'ammissione alla Scuola di Specializzazione. Si è ammessi alle Scuole di Specializzazione a condizione che si sia conseguita l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle Scuole.

2. Per accedere alla Scuola di Specializzazione i candidati non devono essere in situazioni di incompatibilità di cui all'art. 24 del presente regolamento.

Art. 23 - Iscrizioni ad anni successivi al primo

1. Fino al conseguimento del titolo di studio, il medico in formazione specialistica deve iscriversi senza soluzione di continuità a tutti gli anni di corso previsti dal percorso scelto. Il medico in formazione specialistica che abbia superato le prove previste nell'anno di riferimento, conseguendone i relativi crediti, può iscriversi all'anno successivo.

2. Non è ammessa la ripetizione o l'iscrizione fuori corso.

Art. 24 - Incompatibilità

1. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, è prevista, ai sensi del D.P.R. 270/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza alle Scuole di Specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, ivi compresi la titolarità dell'assegno di ricerca e di contratto di ricercatore a tempo determinato, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della Legge n. 448/2001, e successive modificazioni e/o integrazioni. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo medico in formazione specialistica. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore/Coordinatore/Referente della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.

3. Resta fermo quanto disposto dall'art. 40 comma 2 del d.lgs. n. 368/99 in base al quale il medico in formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.

4. La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Art. 25 - Conseguenze del mancato versamento di tasse e contributi

Il medico in formazione specialistica che non sia in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione, anche solo con le singole rate, non può compiere nessun atto di carriera universitaria, ivi compreso il sostenimento delle prove di valutazione del profitto,

né ottenere il rilascio di certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, o del titolo di studio conseguito.

Art. 26 - Stipula del contratto di formazione specialistica

1. A seguito dell'immatricolazione, il medico sottoscrive uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, disciplinato dal decreto legislativo 368/99 e successive modifiche e integrazioni. Il contratto è annuale ed è rinnovabile automaticamente di anno in anno per un periodo di tempo complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, fatto salvo quanto previsto in merito ai casi di risoluzione anticipata del contratto ed ai casi di sospensione di cui all'art. 35 del presente regolamento.

Art. 27 - Copertura assicurativa per i rischi professionali, responsabilità civile contro terzi e gli infortuni

1. Ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni, le Aziende Sanitarie presso le quali il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvedono con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale.

La copertura assicurativa, per le attività specificatamente didattico –formative svolte dal soggetto in formazione presso le strutture universitarie, è a carico dell'Università di Parma o in caso di aggregazione, delle Università presso cui le stesse sono svolte.

2. Nel caso di percorso formativo presso strutture complementari alla Scuola o svolte presso strutture estere, di cui all'art 5 comma 2 lettere f), g), la copertura assicurativa è a carico dello specializzando se non prevista dalla struttura ospitante.

Capo II – Formazione e attività assistenziale dei medici in formazione specialistica

Art. 28 - Caratteristiche e modalità della formazione

1. La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa o struttura assistenziale presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti

assistenziali e l'esecuzione di attività in autonomia, vincolate alle direttive ricevute dal tutore d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture presso cui si svolge la formazione.

2. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica, ivi compresa la rotazione tra le strutture della rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono aver personalmente eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici.

4. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione assieme al programma personale di formazione, che è aggiornato annualmente in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze di formazione del medico stesso.

5. Ai fini di una completa e armonica formazione professionale, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola, con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

6. Il Consiglio della Scuola definisce annualmente il programma di formazione di ogni medico in formazione specialistica, le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche, compresa la rotazione nelle strutture della rete formativa e il numero e la tipologia delle attività professionalizzanti obbligatorie che essi devono avere personalmente eseguito. Al responsabile di ogni Struttura presso il quale il medico in formazione specialistica svolge la propria attività, compete, come definita dal Consiglio della Scuola, l'organizzazione della suddetta attività ed il controllo del suo corretto svolgimento.

Art. 29 - Attività assistenziale

1. L'attività assistenziale del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo,

ospedaliero o universitario. Essa è regolata da appositi accordi tra Università e Azienda Ospedaliero – Universitaria (allegato 1).

2. La rilevazione della presenza nelle strutture ove si svolge l'attività formativa è assicurata attraverso il sistema aziendale automatico di rilevazione in analogia a quanto avviene per il personale universitario convenzionato. A tal fine l'Azienda provvede a dotare il medico in formazione di un badge magnetico.

Art. 30 – Attività libero professionale e di ricerca

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti. Le attività in libera professione intramuraria sono svolte secondo le indicazioni della Deliberazione di Giunta regionale n.54/2002 e secondo le modalità dello specifico regolamento aziendale.

2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del tempo pieno può, ai sensi dell'art.19, comma 11, della L.28 dicembre 2001, n.448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei precedenti elenchi.

3. Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi formativi, il medico in formazione specialistica partecipa ad attività di ricerca - svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca - sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nelle articolazioni dei percorsi di studi. In ogni

caso ogni attività di ricerca deve essere concordata ed autorizzata dal Direttore/Coordinatore/Referente della Scuola.

Art. 31 - Tutor

1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca. Il numero massimo di medici in formazione specialistica per ogni tutor viene definito dal Protocollo d'Intesa Regionale e dall'Accordo Attuativo Locale.

2. Il tutor viene designato sulla base di requisiti di qualificazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico – formativa.

3. Il tutor può svolgere funzioni a livello:

- individuale per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
- di gruppo per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per il raggiungimento di obiettivi formativi specifici.

4. Sono compiti principali del tutor individuale:

- cooperare con il Direttore dell'Unità Operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con il medico in formazione specialistica;
- essere di riferimento per il medico in formazione specialistica per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
- concorrere al processo di valutazione dello specializzando.

5. Il Consiglio della Scuola adotta adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

Capo III Impegno orario, sospensione, assenza, rinuncia e decadenza.

Art. 32 - Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è almeno pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, ed è comprensivo delle attività assistenziali e di quelle di didattica formale.
2. Il medico in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola, di norma, su sei giorni su sette. Nello svolgimento di tutte le attività di tirocinio, il medico in formazione è tenuto ad esibire un tesserino identificativo, analogamente al personale strutturato
3. Sono previsti idonei sistemi di controllo dell'orario.
4. L'accertamento dell'orario spetta al Responsabile dell'Unità Operativa in cui il medico in formazione specialistica opera. La Direzione della Scuola acquisisce l'attestato di regolare frequenza del medico in formazione specialistica da parte del Responsabile dell'Unità Operativa in cui si è svolta l'attività.

Art. 33 - Assenze per malattia

1. Le assenze per malattia determinano la sospensione della formazione quando siano di durata superiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi.
2. Indipendentemente dalla durata della malattia il medico in formazione specialistica è tenuto ad avvisare immediatamente la Direzione della Scuola e a presentare, entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza, il relativo certificato medico alla Direzione stessa.
3. Successivamente al quarantesimo giorno, l'assenza determina la sospensione della formazione. A questo scopo il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare l'assenza alla Direzione della Scuola e ai competenti uffici dell'amministrazione centrale, al fine di sospendere la formazione e modificare l'importo del trattamento economico.
4. La comunicazione deve essere data dall'inizio dell'assenza, nel caso in cui dal certificato medico risulti da subito una prognosi superiore ai quaranta giorni.

5. Al fine del superamento del periodo di comporta (1 anno) sono computati anche i periodi di malattia che non hanno, per loro durata, comportato la sospensione della formazione specialistica compresi i giorni non lavorativi.

Art. 34 - Assenze legate alla tutela della gravidanza e della maternità

1. La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza alla Direzione della Scuola e al responsabile della struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie a tutela della salute del nascituro.

2. Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore ai quaranta giorni lavorativi consecutivi, dovute allo stato di gravidanza, che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

3. La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione per cinque mesi a partire dall'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, salvo quanto disposto dalle norme in materia di radioprotezione e da altre specifiche norme in materia. La richiesta di sospensione deve essere presentata alla Direzione della Scuola e all'ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università, entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

4. La dottoressa ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta alla Direzione della Scuola e all'ufficio Scuole di specializzazione dell'Università. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge nella quali viene attestato che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

5. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi.

6. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, il medico in formazione specialistica ha la facoltà di usufruire del congedo parentale consentito dal D. Lgs. n. 151/2001 e successive modificazioni e integrazioni, prolungando il periodo della sospensione della formazione, previa comunicazione alla Direzione della Scuola e all'ufficio Scuole di Specializzazione dell'Università, con l'indicazione della data di ripresa della formazione.

7. La facoltà di usufruire della sospensione per il congedo parentale è concessa anche al padre, medico in formazione specialistica, in alternativa alla madre.
8. La riduzione facoltativa dell'impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell'impegno orario stesso di due ore giornaliere pari ad un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta e da recuperare, ovviamente, per poter essere ammessi all'esame finale. Per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica. Resta ferma l'applicazione alla formazione medico-specialistica delle disposizioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 151/2001, in merito al lavoro notturno.

Art. 35 - Recuperi dei periodi di sospensione

1. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto il medico in formazione specialistica. Il recupero delle sospensioni è comunque formazione a tutti gli effetti e dà diritto al pagamento completo del compenso previsto per il contratto di formazione (quota fissa più quota variabile).
2. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se il medico in formazione specialistica è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.
3. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.
4. Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 36 - Assenze giustificate

1. Il medico in formazione specialistica ha diritto a trenta giorni lavorativi complessivi di assenza per motivi personali, preventivamente autorizzati, nell'anno di pertinenza del

contratto di formazione specialistica e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. Qualora il medico in formazione specialistica non usufruisca di tutti i 30 giorni, nell'anno di pertinenza, i restanti non possono essere cumulati a quelli dell'anno successivo. L'autorizzazione va richiesta alla Direzione della Scuola almeno sette giorni prima, salvo caso di forza maggiore.

2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzate dalla Direzione della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo del medico in formazione. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui il medico in formazione può usufruire.

Art. 37 - Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la risoluzione del contratto. Viene definita prolungata assenza ingiustificata l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui, pari a 95 ore annue.

2. Le assenze ingiustificate che non comportino la risoluzione del contratto, che non superino cioè i quindici giorni complessivi annui, ovvero le 95 ore, vanno recuperate al termine dell'anno di corso e comunque prima del passaggio all'anno successivo o dell'ammissione all'esame finale secondo le modalità stabilite dal Consiglio della Scuola.

Art. 38 - Mensa

1. Il medico in formazione specialistica, a seguito delle opportune intese con l'Università, ha diritto ad accedere alla mensa delle strutture sanitarie di riferimento dove svolgono la propria attività pratica secondo quanto previsto dai protocolli d'intesa, ovvero dalle convenzioni con le singole strutture.

Art. 39 - Dotazione vestiario

1. Al medico in formazione specialistica è fornito in dotazione un numero di camici e divise pari a quello spettante al personale strutturato, a cura e spese (compreso il lavaggio e la gestione) delle strutture sanitarie di riferimento a cui fanno capo le Unità Operative in cui il medico in formazione opera, secondo quanto previsto da apposite convenzioni.

Art. 40 - Idoneità fisica

1. Il medico in formazione specialistica, al momento dell'immatricolazione deve fornire alla Direzione della Scuola la documentazione che attesti la richiesta del certificato comprovante l'idoneità fisica. Tale certificato deve essere prodotto alla Direzione della Scuola non appena concluso il relativo procedimento da parte delle competenti autorità sanitarie.
2. Al riguardo il medico in formazione è tenuto ad effettuare gli stessi esami clinici previsti dalla legge per il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Le incombenze organizzative relative a tali accertamenti, comprese quelle relative a malattie trasmissibili ed a quanto previsto dalle norme in tema di sicurezza, sono a carico della Struttura Sanitaria sede della Scuola, o comunque della struttura sanitaria sede della frequenza, facente parte della rete formativa.

Art. 41 - Conseguenze della rinuncia agli studi

1. Per i medici in formazione specialistica la rinuncia alla Scuola di Specializzazione è causa di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 42 - Decadenza

1. Il Medico in formazione specialistica decade dalla qualità di studente in tutti i casi di risoluzione del contratto di formazione specialistica.
2. La decadenza si produce direttamente al verificarsi delle condizioni previste, senza necessità di preventiva contestazione agli interessati.

TITOLO V - DIRITTI E DOVERI

Art. 43 - Certificazione e titoli

1. Il Medico in formazione specialistica in regola con il pagamento della quota annuale di contribuzione - ovvero con le singole rate - ha diritto a ottenere certificazione della sua condizione, dei crediti acquisiti, del titolo di studio conseguito.

2. L'Università di Parma provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati delle carriere dei medici in formazione specialistica mediante strumenti anche di carattere informatico, nel rispetto della normativa vigente.

3. In seguito al superamento della prova finale l'Università di Parma rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore, dal Direttore della Scuola di Specializzazione e dal Direttore Generale, recante l'indicazione del titolo conseguito e della classe di appartenenza.

TITOLO VI - SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE AGGREGATE

Art. 44 - Scuole Aggregate

In caso di aggregazione fra più scuole della stessa tipologia di diversi Atenei i rapporti fra le Sedi sono regolati da accordi di collaborazione interuniversitaria.

La sede capofila è la sede amministrativa. La composizione degli organi della Scuola è definita dagli stessi accordi di collaborazione.

Art. 45 - Regolamenti didattici

1. Il Comitato Ordinatore della Scuola deve valutare i differenti percorsi formativi svolti nelle diverse sedi al fine di verificarne l'equivalenza in termini di obiettivi formativi.

2. Il Coordinatore della sede amministrativa dovrà pertanto riunire, anche in modalità telematica, il Comitato per dichiarare che i medici in formazione specialistica hanno seguito attività formative coerenti al regolamento didattico dell'Università di Parma sede amministrativa.

3. La dichiarazione, contenuta in un verbale, dovrà essere inviata al Servizio Scuole di Specializzazioni unitamente ai verbali dell'esame teorico pratico dell'ultimo anno di corso.

Art. 46 - Nomina dei Coordinatori e dei Referenti

1. Per le scuole aggregate in cui l'Ateneo di Parma è sede amministrativa il Dipartimento procederà alla nomina dei membri del Comitato Ordinatore locale e del Coordinatore.

Il Coordinatore ha il compito di coordinare il Comitato Ordinatore della aggregazione ed è responsabile di tutti gli aspetti gestionali ad essa inerenti, nonché ha il compito di

coordinare le attività didattiche e amministrative inerenti il funzionamento della scuola locale per la relativa coorte di riferimento. Il Coordinatore è un professore di prima o di seconda fascia appartenente al settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola o ad uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola.

2. Per le scuole aggregate in cui l'Ateneo di Parma non è sede amministrativa il Dipartimento procederà alla nomina del Comitato Ordinatore Locale e del Referente locale a cui affidare la gestione ed il coordinamento delle attività didattiche e amministrative inerenti il funzionamento della sede locale. Il Referente locale è un docente universitario appartenente al settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola o, in caso di assenza, un docente universitario appartenente ad uno dei settori di riferimento della tipologia della scuola.

Art. 47 - Esame di diploma

1. La discussione dell'esame finale dovrà tenersi da parte di tutti gli specializzandi nella sede capofila.

2. Le Commissioni per gli esami di diploma di specializzazione, proposte dal Consiglio della Scuola, e nominate con decreto rettorale, sono composte da cinque membri, la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo. La commissione deve, preferibilmente, comprendere docenti di tutte le sedi aggregate, o quanto meno della sede prevalentemente frequentata dallo specializzando.

3. L'esame è superato con il conseguimento di almeno trenta cinquantiesimi. La Commissione può, all'unanimità, proporre la lode ed eventualmente la menzione d'onore.

Art. 48 - Relatore

Possono essere relatori di tesi i responsabili di attività formative sia della sede capofila che di altra Università che faccia parte della aggregazione.

Art. 49 Rilascio del Titolo

1. Il titolo finale verrà rilasciato a firma dell'Ateneo capofila secondo le regole della sede stessa, indicando l'aggregazione.

2. Nei casi di Scuole di Specializzazione che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con altre Università, i diplomi sono sottoscritti secondo le modalità definite negli accordi fra le Università partner.

TITOLO VII – NORME DI DETTAGLIO PER GLI SPECIALIZZANDI DELLA SCUOLA DI FARMACIA OSPEDALIERA

Art. 50 - Requisiti per l'accesso alla Scuola

1. L'accesso alla Scuola è riservato, senza limitazioni di età e di cittadinanza, ai laureati nella classe di laurea specialistica 14/S (Farmacia e Farmacia Industriale), ovvero nella classe di laurea magistrale LM-13 (Farmacia e Farmacia Industriale) nonché ai laureati dell'ordinamento previgente al DM 509/99 in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o a coloro che siano in possesso del titolo di studio (titolo di studio e abilitazione o riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione) conseguito presso Università straniere e che sia ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione alla Scuola (Circolare MURST e MAE - Prot. n. 658 del 21/3/2005). Qualora il titolo, conseguito all'estero, non sia già stato riconosciuto, sarà il Consiglio della Scuola, per il quale il candidato presenta domanda, a deliberare sull'idoneità, ai soli fini dell'ammissione alla scuola di specializzazione, secondo le modalità definite dal bando.

2. Per l'immatricolazione al corso è richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di Farmacista. Sono ammessi al concorso anche coloro che abbiano conseguito il Diploma di laurea magistrale in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, con la riserva di conseguire l'abilitazione professionale prima dell'immatricolazione e comunque prima dell'inizio dei corsi.

Art. 51 - Ammissione alla Scuola

1. La Scuola è a numero programmato.
2. Alla Scuola si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

3. Le modalità di svolgimento delle prove di accesso e le procedure di immatricolazione sono definite nel bando.

Art. 52 - Articolazione della Scuola e organizzazione degli insegnamenti

1. I percorsi didattici sono articolati in attività formative preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo, ai sensi della normativa vigente. Le attività sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico-disciplinari.

2. Le attività teoriche e pratiche sono da svolgersi di norma presso le strutture universitarie e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, con le quali sono stipulate specifiche convenzioni.

3. Il Consiglio della Scuola determina con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi. Nel determinare il piano degli studi, il Consiglio della Scuola ripartirà le attività formative ed i relativi CFU. Il Consiglio determina gli insegnamenti con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

4. I corsi saranno integrati, qualora ritenuto opportuno dal Consiglio della Scuola, da seminari, cicli di conferenze esercitazioni ed attività pratiche. Lo specializzando dovrà seguire anche le attività della Scuola programmate presso servizi sanitari ed ospedalieri.

Art. 53 – Tutor

1. Per tutta la durata della Scuola di Specializzazione gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati dal Consiglio della Scuola. Il tutor è quella figura universitaria o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, che il Consiglio identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.

2. Le modalità per lo svolgimento della funzione tutoriale sono definite ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 368/99.

3. Il tutor può svolgere funzioni a livello:

- individuale per guidare il percorso di singoli specializzandi e concorrere alla sua valutazione;

- di gruppo per coordinare l'interazione tra gli specializzandi e la struttura presso la quale svolgono il percorso formativo professionalizzante o per il raggiungimento di obiettivi formativi specifici.

4. Il Consiglio della Scuola adotta adeguati strumenti per la valutazione dei tutor.

Art. 54 – Attività Assistenziale

1. L'attività assistenziale dello specializzando si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo. Essa è regolata, peraltro, da apposite convenzioni stipulate tra l'Università e le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere.

2. La formazione specialistica implica la partecipazione guidata dello specializzando alle attività delle strutture sanitarie alle quali è stato assegnato, secondo quanto previsto dall'ordinamento didattico della Scuola.

3. Le attività assistenziali svolte dallo specializzando sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:

a) Attività di appoggio: quando affianca il personale strutturato nello svolgimento delle sue attività; di norma, e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, lo specializzando svolge attività di appoggio nel primo/secondo anno di corso.

b) Attività di collaborazione: quando lo specializzando svolge personalmente procedure e attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale strutturato; di norma, e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, lo specializzando svolge attività di collaborazione nel secondo/terzo anno.

c) Attività autonoma: quando lo specializzando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale strutturato deve sempre essere

disponibile per la consultazione e l'eventuale intervento. Di norma, e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, lo specializzando svolge attività autonoma dal terzo/quarto anno.

4. Ai sensi della normativa vigente, la Scuola fornisce un apposito libretto/diario personale delle attività formative che vengono annotate e certificate con firma del docente Tutore individuale che ne è responsabile nei confronti del Direttore della Scuola anche ai fini della valutazione del grado di autonomia. Il libretto/diario viene, vistato e conservato a cura del Direttore della Scuola.

5. Lo specializzando deve essere riconoscibile, a tal fine l'Azienda provvede a dotarlo di un apposito cartellino di identificazione da appuntare stabilmente sulla divisa.

6. La rilevazione della presenza nelle strutture ove si svolge l'attività formativa è assicurata attraverso un opportuno sistema di rilevazione aziendale, anche informatico.

7. Secondo quanto previsto nelle convenzioni, le Aziende Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere devono garantire l'accesso dello specializzando in formazione alla mensa e/o ad altre strutture con esse convenzionate che svolgano attività di ristorazione.

8. Durante il periodo e per le attività svolte presso la Struttura sanitaria, la stessa, attraverso il Dirigente della Unità Operativa o struttura assimilabile è responsabile dell'attività dello specializzando che è coperto da polizza assicurativa della Struttura ospedaliera o territoriale. La copertura assicurativa, per le attività specificatamente didattico –formative svolte dal soggetto in formazione presso le strutture universitarie, è a carico dell'Università di Parma o in caso di aggregazione, delle Università presso cui le stesse sono svolte. Nel caso di percorso formativo presso strutture complementari alla Scuola o svolte presso strutture estere la copertura assicurativa è a carico dello specializzando se non prevista dalla struttura ospitante.

Art. 55 – Frequenza

1. La frequenza ai corsi, alle attività pratiche di laboratorio e del tirocinio professionalizzante è obbligatoria e acquisita con la partecipazione al 70% di ciascuna attività formativa. Le assenze ingiustificate superiori al 30% delle ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola.

2. Lo specializzando può chiedere la sospensione degli studi così come disciplinato dall'art. 32, comma 3 e 4 del regolamento Didattico di Ateneo.
3. La sospensione degli studi è richiesta presentando apposita domanda documentata all'Ufficio competente, anche per il tramite di strumenti digitali resi disponibili a tal fine dall'Ateneo.
4. Una volta cessato il periodo di sospensione, lo specializzando deve riprendere gli studi, per non decadere dalla qualità di studente.
5. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione saranno recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto lo specializzando e l'ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma, se lo specializzando è iscritto all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo di sospensione.

Art. 56- Docenti coordinatori

Sulla base degli incarichi e dei contratti di insegnamento conferiti annualmente, il Consiglio della Scuola potrà provvedere alla nomina sia dei docenti incaricati del coordinamento delle attività didattiche relative a ciascun corso integrato, sia dei tutori nelle strutture ospedaliere e territoriali.

Art. 57- Prove di verifica delle attività formative

1. La valutazione del profitto è disciplinata dall'Art. 15 del presente Regolamento.
2. Il monitoraggio delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, è documentato, come previsto dall'art. 38 comma 2 del D.Lgs.368/99, dal libretto-diario delle attività formative - disponibile in formato elettronico - nel quale vengono annotate e certificate le attività svolte dallo specializzando mediante la firma del tutore e del Direttore dell'Unità Operativa Farmaceutica dell'AUSL o dell'Ospedale presso i quali vengono svolte. Il giudizio sulle capacità e le attitudini dello specializzando, espresso dal tutore preposto alle singole attività sull'apposito libretto-diario, attribuisce l'avvenuto o il mancato superamento del corso professionalizzante in oggetto.

3. La verifica di profitto delle attività formative svolte dallo specializzando avviene tramite una unica prova finale annuale, teorico-pratica, ed eventualmente attraverso prove in itinere, di cui i docenti dovranno tenere traccia poiché concorrono a determinare il voto finale. Il superamento della prova costituisce requisito indispensabile per l'ammissione all'anno successivo.

4. Il Consiglio stabilisce la data di svolgimento della prova, le modalità di svolgimento, e nomina una commissione composta da almeno tre docenti individuati all'interno del Consiglio stesso.

Art. 58- Modalità di svolgimento della prova finale

1. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dall'Art. 17 del presente Regolamento.

2. La Commissione, valuta il candidato, avendo riguardo al curriculum degli studi, ai risultati delle valutazioni periodiche derivanti dagli esami di profitto, nonché dei giudizi dei docenti-tutor per la parte professionalizzante e allo svolgimento della prova finale

3. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specialista in Farmacia Ospedaliera.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica la normativa ed i regolamenti vigenti in materia. Le disposizioni di cui al D.M. 1 agosto 2005 si applicano solo alle Scuole istituite ed attivate secondo il suddetto ordinamento e fino alla conclusione delle stesse.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD n. 3096 /2016

PROT. 170432

IL RETTORE

visto il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 avente per oggetto "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
vista la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, con particolare riferimento all'articolo 11, commi 1 e 2, avente per oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990;

visto il Decreto Legislativo n. 368 del 17 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni, in materia di formazione dei medici specialisti;

visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;

visto il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006 concernente "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 29 marzo 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R.D. 3563 del 11.12.2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2016, e successive modifiche

visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22 novembre 2013;

visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 ed in particolare l'art 4;

visto il Decreto Rettorale 3515 del 10/12/2015 con il quale è stato pubblicato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

considerato la necessità di consentire il rinnovo dei contratti di insegnamento su proposta dei Consigli delle singole Scuole, in un'ottica di semplificazione del procedimento amministrativo;

vista e richiamata la procura speciale conferita in data 22 dicembre 2015 con atto notarile Dott. Attilio Tajani, Rep. n. 69, raccolta n. 47, registrato a Parma in data 12 gennaio 2016, n. 335 alla Prof.ssa Maria Cristina Ossiprandi, Pro Rettore con delega per l'Area Didattica e Servizi agli Studenti

in via d'urgenza e in attesa di ratifica da parte dei competenti organi accademici

DECRETA

di approvare la modifica dell'art 7 comma 2 del Regolamento Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nel testo qui di seguito formulato:



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

	MODIFICA
REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA	REGOLAMENTO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA
<i>Art. 7 comma 2 Il Consiglio della Scuola può conferire insegnamenti ufficiali, a titolo gratuito, a dipendenti di ente convenzionato tramite valutazione comparativa ai sensi del D.l. 68/2015. Tali conferimenti verranno attribuiti a seguito della delibera del Consiglio della Scuola a cui verrà allegata la dichiarazione di accettazione da parte dell'interessato, nonché il nulla osta dell'istituzione di appartenenza ove necessario.</i>	<i>Art. 7 comma 2 Il Consiglio della Scuola può conferire insegnamenti ufficiali, a titolo gratuito, a dipendenti di ente convenzionato tramite valutazione comparativa ai sensi del D.l. 68/2015. Tali conferimenti verranno attribuiti a seguito della delibera del Consiglio della Scuola a cui verrà allegata la dichiarazione di accettazione da parte dell'interessato, nonché il nulla osta dell'istituzione di appartenenza ove necessario. Tali insegnamenti potranno essere rinnovati per un totale complessivo di anni sei, previa valutazione dell'attività didattica svolta dal docente, da parte del Direttore della scuola. La valutazione verrà presentata al Consiglio della scuola per la presa d'atto e, successivamente, pubblicata sul sito del Dipartimento di afferenza della scuola.</i>

di dare attuazione alla suddetta modifica del Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria attraverso la pubblicazione del testo modificato sul sito internet di Ateneo.

Parma, **14 NOV. 2016**

IL DIRETTORE GENERALE
Silvana Ablondi

IL PRO RETTORE
Maria Cristina Ossiprandi

U.O.R. – Unità Organizzativa Responsabile
Responsabile

R.P.A. – Responsabile del Procedimento
Amministrativo

Area Dirigenziale – Didattica e Servizi agli
Studenti

Responsabile Uos Formazione Post Lauream

Dott.ssa Anna Maria Porta
Anna Maria Porta
Dott.ssa Sonia Rizzoli



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD.n.3515 /2015

PROT. 110268

IL RETTORE

visto il D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 avente per oggetto "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";

vista la Legge n. 341 del 19 novembre 1990, con particolare riferimento all'articolo 11, commi 1 e 2, avente per oggetto "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990;

visto il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 avente per oggetto "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999, e successive modifiche e integrazioni;

visto il Decreto Legislativo n. 368 del 17 settembre 1999 e successive modifiche e integrazioni, in materia di formazione dei medici specialisti;

visto il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 2004;

visto il Decreto Ministeriale 1 agosto 2005 avente per oggetto "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 novembre 2005;

visto il Decreto Ministeriale del 29 marzo 2006 concernente "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 29 marzo 2006, e successive modificazioni e integrazioni;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007 con cui si definisce lo schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 14 del 16 gennaio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, e successive modifiche;

visto il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 3496 del 22 novembre 2013;

visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 con cui si procede al riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

visto il Decreto Ministeriale n. 48 del 20 aprile 2015 avente per oggetto "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015;

ravvisata la necessità di disciplinare le procedure amministrative ed organizzative della formazione specialistica di area sanitaria, tenuto conto che l'Ateneo è privo di un regolamento specifico in materia;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

considerata l'opportunità di uniformare le procedure relative agli specializzandi di area sanitaria, con particolare riferimento ai procedimenti amministrativi legati all'immatricolazione, all'iscrizione ed ai passaggi di anno, nonché di disciplinare le norme rivolte agli iscritti alle scuole di specializzazione di area medica titolari di un contratto di formazione specialistica;

preso atto che il Decreto Interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, prima citato, ha riordinato, di fatto, la durata delle scuole di specializzazione ed approvato i nuovi ordinamenti didattici delle stesse, successivamente inseriti nella Banca Dati ministeriale, passaggio propedeutico alla predisposizione dei nuovi piani didattici;

ricordato che il medesimo Decreto Interministeriale individua il corpo docente delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria nei Professori di ruolo di prima e di seconda fascia, nei Ricercatori universitari e nel personale operante nelle strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola nominato dagli organi deliberanti dell'Università, su proposta del Consiglio della Scuola, ai sensi del D.M. 24/1998;

in attesa di definire, con apposito provvedimento, i requisiti e gli standard necessari all'accREDITAMENTO delle Scuole di Specializzazione;

vista la deliberazione adottata dal Senato Accademico nella seduta del 23 novembre 2015 e dal Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2015,

DECRETA

è emanato il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nel testo allegato parte integrante del presente provvedimento, con entrata in vigore e decorrenza degli effetti a far tempo dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale di Ateneo;

Parma, **10 DIC. 2015**

IL DIRETTORE GENERALE

Silvana Ablondi

IL RETTORE

Loris Borghi

IL PRORETTORE ALLA DIDATTICA
SERVIZI GLI STUDENTI
Mario Marino Ossola

U.O.R. - Unità Organizzativa
Responsabile


Area Dirigenziale - Didattica e Servizi agli Studenti

Dott.ssa Anna Maria Ferra

R.P.A. - Responsabile del Procedimento
Amministrativo

Responsabile UOS Formazione Post Lauream

Dott.ssa Santa Rizzoli




SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedallero - Universitaria di Parma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

**ACCORDO ATTUATIVO LOCALE SULLA
FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI
LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA**

SP
dr
1



ACCORDO ATTUATIVO LOCALE SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA

Premesse generali

A livello nazionale, con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 1 agosto 2005 è stato approvato il "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria".

Con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 29 marzo 2006 sono stati definiti i presupposti e le condizioni per l'istituzione delle scuole di specializzazione, gli standard generali e specifici che devono essere posseduti dalle strutture ed i requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa.

Nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario regionale e sistema universitario, la Regione Emilia Romagna e le Università dell'Emilia Romagna hanno sottoscritto in data 25 ottobre 2006 il Protocollo d'intesa per la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia che demanda ad appositi accordi attuativi locali:


- ❖ l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture nelle quali deve essere svolta l'attività formativa;
- ❖ la partecipazione del personale del SSN alla formazione specialistica;
- ❖ l'organizzazione dell'attività formativa;
- ❖ la partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali e la graduazione delle responsabilità assistenziali;
- ❖ le condizioni per la frequenza nelle strutture

A livello locale, l'art.11 dell'Accordo Attuativo stipulato tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Università degli Studi di Parma in data 18 dicembre 2006 rinvia ad apposito Accordo Attuativo Locale la disciplina della formazione medico-specialistica nonché le modalità ed i termini per la partecipazione del personale dell'Azienda alle attività di docenza e tutoriali.

Con il D.P.C.M. 6 luglio 2007, ai sensi degli artt. 37,38,39,40,41 del D.lgs 368/1999, è stato definito lo schema tipo di contratto di formazione specialistica dei medici i cui contraenti sono rappresentati dal Medico in formazione specialistica, dal Rettore di ogni Università ed in rappresentanza della Regione Emilia Romagna dal Direttore Generale pro-tempore di ogni Azienda Ospedaliero-Universitaria mediante delega disposta con D.P.G.R. 240 del 15 novembre 2007, operante a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 e per gli anni accademici 2007/2008 e seguenti.

In relazione al quadro normativo sopra esposto, tenuto conto inoltre, che a livello locale sono stati stipulati i contratti di formazione specialistica relativi all'anno accademico 2006/2007 e che, sulla base delle indicazioni operative regionali del 15 gennaio 2008 si stanno redigendo i contratti di formazione relativi all'anno accademico 2007/2008, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l'Università degli Studi di Parma ritengono

691 2 J



sussistenti le condizioni per pervenire alla stipulazione dell'Accordo Attuativo Locale in materia di formazione medico-specialistica, in particolare, sui punti che seguono.

1. Strutture della formazione specialistica

Ciascuna scuola di specializzazione è basata su una rete formativa composta di strutture universitarie e del servizio sanitario Nazionale.

Per strutture della formazione specialistica si intendono le strutture fisiche ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica. Tali strutture, in base al D.M. del 29 marzo 2006, si distinguono sul piano funzionale in:

- struttura di sede – per sede, in base a quanto stabilito dalla nota ministeriale n.3908/2007, si deve intendere l'insieme di tutte le strutture (Dipartimenti o Unità Operative, complesse o semplici, a direzione universitaria e/o ospedaliera, facenti parte dell'Azienda di riferimento nella quale insiste la struttura universitaria sede della scuola di specializzazione.

L'elenco delle strutture di sede facenti parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, così come delineate nello specifico allegato all'Accordo Attuativo, stipulato tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Università degli Studi di Parma in data 18 dicembre 2006, è compiegato al presente accordo. (allegato 1)

Tale allegato potrà essere aggiornato in relazione all'evolversi dei presupposti normativi o delle diverse esigenze organizzative aziendali.


- strutture collegate – unità operative o aziende ospedaliere esterne, anche logisticamente alla struttura di sede (nota ministeriale n.3908/2007)

1.1 L'insieme delle strutture universitarie e del servizio sanitario nazionale che compongono la scuola di specializzazione costituisce la sua rete formativa. La rete formativa, complessivamente, deve essere in possesso degli standard, generali e specifici, relativi alle capacità strutturali, tecnologiche, organizzative ed assistenziali di cui al D.M. 29.3.2006.

E' compito del Consiglio della scuola di specializzazione, nella composizione e con le competenze previste dall'articolo 14 del D.P.R. n. 162 del 10 marzo 1982 e richiamate dagli articoli 154 e 155 del D.P.R. n. 1100 del 4 ottobre 1986, individuare tale rete formativa.

La Regione collabora alle attività di formazione medico-specialistica sia attraverso le Aziende Ospedaliero - Universitarie, che sono le sedi di riferimento per le attività istituzionali delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, sia attraverso le strutture, che possiedono gli standard richiesti, delle Aziende Unità sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico operanti in settori coerenti con quelli propri delle singole scuole di specializzazione.

57 81
3



1.2 L'individuazione e l'utilizzazione delle strutture del servizio sanitario regionale che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna scuola sono definite attraverso accordi o convenzioni tra l'Università e le singole Aziende sanitarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- la scelta delle strutture deve rispettare gli standard previsti dal D.M. del 29.3.2006;
- la composizione della rete formativa deve essere definita in base alle specifiche esigenze didattiche della scuola, così come definite dal D.M. 1.8.2005;
- il volume complessivo di attività della rete formativa deve corrispondere all'effettivo numero degli specialisti in formazione ed a tipologia e volume delle attività assistenziali che devono essere svolte in considerazione delle attività professionalizzanti dei diversi ordinamenti didattici;
- la collocazione e la distribuzione territoriale delle strutture devono essere in relazione alla sede della scuola e debbono garantire la facile accessibilità per i medici in formazione.

1.3 Per particolari esigenze formative non soddisfatte nelle Aziende sanitarie pubbliche, la rete formativa può includere altre strutture di supporto complementari e, privilegiando quelle accreditate, strutture sanitarie private. In tal caso gli accordi dell'Università con queste ultime debbono essere preventivamente sottoposti alla Regione per l'approvazione.

Una volta acquisita l'approvazione dalla Regione, le convenzioni stipulate dall'Università degli Studi di Parma con strutture sanitarie private costituiscono oggetto di informazione nei confronti della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

Parimenti, costituiscono oggetto di informazione nei confronti della Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria le convenzioni stipulate dall'Università degli Studi di Parma con altre Aziende Sanitarie Pubbliche.


I Consigli delle scuole di specializzazione comunicano all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma la tipologia di attività che può essere assicurata presso strutture collegate o complementari, dopo aver valorizzato in modo adeguato l'offerta formativa delle strutture di sede.

La Direzione Sanitaria, al riguardo, formula un parere che viene inviato al Direttore della scuola di specializzazione interessato alla fattispecie.

Al direttore di ogni struttura dell'Azienda individuata dal Consiglio della Scuola è assegnata la responsabilità della supervisione del corretto svolgimento dell'attività formativa prevista per quella struttura.

La responsabilità sopra indicata è del pari assegnata al direttore di ogni struttura collegata e/o complementare.

57 21
4



1.4 Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 1.8.2005, le Scuole di specializzazione possono essere attivate anche in collaborazione con le Facoltà di Medicina e Chirurgia di altre Università.

1.5 Azienda e Università si impegnano a far pervenire all'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica (OSSMER) i provvedimenti di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3, per acquisirne il parere prima della loro formale adozione.

1.6 Azienda e Università si impegnano, altresì, per quanto di rispettiva competenza, a collaborare con l'OSSMER in merito ai processi di accreditamento delle strutture per lo svolgimento delle attività di formazione specialistica; di monitoraggio delle variazioni dei presupposti, delle condizioni e degli standard; di sviluppo ed armonizzazione degli strumenti informativi e di descrizione della complessiva rete formativa delle scuole di specializzazione.

2. Partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla formazione specialistica


All'attività didattica prevista dall'ordinamento e dai piani formativi delle scuole di specializzazione partecipano gli operatori del servizio sanitario regionale operanti nelle aziende sanitarie di cui al precedente punto 1.2. A tali operatori, anche in base all'art. 38 del D. Lgs. n. 368/1999, al documento CUN preparatorio del D.M. 1.8.2005 e al D.M. 29.3.2006, possono essere affidati incarichi didattici di:

- titolare di insegnamento, quando abbiano almeno 10 anni di servizio e nell'ambito della quota di cui al D.M. 29.3.2006;
- tutor, che può svolgere funzioni a livello:
 - individuale: per guidare il percorso di singoli medici in formazione;
 - di gruppo: per coordinare l'interazione tra i medici in formazione e la struttura presso la quale avviene il percorso formativo professionalizzante o per curare il raggiungimento di obiettivi formativi molto specifici.

2.1 Gli incarichi didattici sono proposti dai Consigli delle scuole, approvati dai Consigli di Facoltà, ed assegnati al dirigente, previa accettazione dello stesso, dalla Azienda sanitaria di appartenenza.

L'attività didattica è contemplata nella programmazione delle unità operative coinvolte, anche ai fini della definizione dei carichi di lavoro, del curriculum professionale dei dirigenti incaricati e del riconoscimento economico.

491 5



L'attività didattica svolta è altresì considerata dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ai fini del riconoscimento dei crediti per i programmi di Educazione Continua in Medicina, sulla base di criteri definiti da un apposito gruppo di lavoro e perfezionati dal Settore Formazione ed Aggiornamento dell'Azienda.

Per quanto concerne la valorizzazione economica dell'attività didattica, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Università degli Studi di Parma si riservano di applicare le specifiche indicazioni definite a livello regionale.

3. Organizzazione dell'attività formativa


Al fine di garantire una completa formazione professionale secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti didattici (anche in applicazione del D.M. 1.8.2005), i Consigli delle Scuole di specializzazione definiscono annualmente, per ogni medico in formazione, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse strutture della rete formativa.

3.1 I Direttori di ciascuna Scuola di Specializzazione comunicano, ogni anno entro 30 giorni dalla presa di servizio dei nuovi medici in formazione, al Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e al Preside di Facoltà le informazioni previste nel modulo predisposto:

(allegato 2)

- ❖ le strutture della formazione specialistica
- ❖ il numero ed i nominativi dei medici in formazione iscritti per ogni anno di corso;
- ❖ la struttura frequentata (di sede/collegata/complementare) , l'eventuale rotazione tra le strutture e quindi la sede prevalente in relazione alle indicazioni operative regionali per la stipulazione dei contratti di formazione;
- ❖ l'eventuale svolgimento della formazione in strutture sanitarie di Paesi stranieri in base al combinato disposto degli artt.40 comma 6 del Dlgs.368/99 e 7 comma 1 del Decreto del Ministero della Salute 17 luglio 2007.
- ❖ la durata del periodo di frequenza;
- ❖ sintesi del piano di formazione individuale definito dal Consiglio della scuola ;
- ❖ le attività professionalizzanti in cui il medico sarà impegnato e la qualificazione delle stesse in relazione al progressivo grado di autonomia nell'esecuzione (attività di appoggio/ attività di collaborazione/attività autonoma);
- ❖ il numero minimo e tipologia di procedure diagnostiche-terapeutiche e/o chirurgiche in coerenza agli standard di addestramento professionalizzante di cui al Decreto MIUR 29 marzo 2006
- ❖ il Direttore della struttura quale responsabile della supervisione del corretto svolgimento dell'attività formativa;
- ❖ il tutor

497
6



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

I Direttori di ciascuna scuola accludono, inoltre, l'elenco nominativo dei dirigenti ospedalieri operanti nelle strutture dell'Azienda cui vengono affidati dai Consigli delle Scuole incarichi didattici (incarichi di docenza e tutoriali)

Per il corrente anno accademico, le informazioni di cui sopra (allegato2) saranno comunicate entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

3.2 In prima applicazione del presente accordo, le determinazioni in ordine alla realizzazione della rete formativa avvengono d'intesa tra i Consigli delle Scuole, i Dipartimenti ad Attività Integrata e i Dipartimenti Universitari.

Relativamente ai Dipartimenti ad Attività Integrata, i Direttori di Dipartimento, in seno alla Giunta, unitamente ai Direttori di Unità Operativa e ai Direttori dei Dipartimenti Universitari (laddove componenti di diritto della Giunta in attuazione dell'art. 26 dell'Atto Aziendale), acquisiti da parte della Direzione Sanitaria i dati di cui al precedente punto, esprimono parere in merito alla coerenza tra il numero delle attività professionalizzanti ed il numero dei medici in formazione specialistica assegnati alle Unità Operative del Dipartimento al fine di valutarne gli effetti di ricaduta sulle Unità Operative.

Il parere espresso dalla Giunta circa la rete formativa viene successivamente esplicitato a cura dei Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata in sede di Collegio di Direzione.


Dopo la prima applicazione del presente accordo, il parere preliminare della Giunta dei Dipartimenti ad Attività Integrata in ordine alla realizzazione della rete formativa, si renderà necessario solo a fronte di modifiche organizzative inerenti le Unità Operative dei Dipartimenti.

3.3 Il Collegio di Direzione svolge un ruolo attivo nella fase di programmazione, in quanto deputato, tra le altre, a funzioni di elaborazione e di proposta per le attività di formazione. Pertanto, al fine di assicurare la completezza del processo di formazione professionale e quindi al fine di garantire un rapporto sinergico tra la programmazione didattica e le attività formative aziendali, i programmi di formazione di ciascuna scuola, sulla base degli elementi enucleati al precedente punto 3.1, sono sottoposti da parte del Direttore Sanitario al Collegio di Direzione che verifica la fattibilità complessiva del percorso ed esprime un parere in merito al Direttore Generale per la conseguente validazione dei programmi, che vengono successivamente rinviati ai Consigli delle scuole.

L'esito delle verifiche effettuate in seno al Collegio di Direzione costituisce oggetto di informazione alle Giunte dei Dipartimenti ed ai Consigli dei Dipartimenti Universitari a cura dei Direttori dei medesimi.

3.4 Il Consiglio di Facoltà e il Collegio di Direzione dell'Azienda operano, per quanto di rispettiva competenza, anche su indirizzo dell'OSSMER, per sviluppare processi di verifica dell'applicazione e dell'attualità delle convenzioni, dell'effettiva realizzazione dell'attività formativa programmata e dell'attività di tutorato coinvolgendo direttamente anche i medici in formazione.

497 7



3.5 Il Direttore Sanitario dell'Azienda redige un "Rapporto annuale sull'attività formativa medico - specialistica" svolta nell'Azienda. Una sintesi delle informazioni viene riportata ogni anno nell'apposita sezione del Bilancio di missione (art. 6 della L. R. n. 29/2004) che, in particolare, deve contenere:

- il numero dei dirigenti a cui è stato affidato un incarico didattico, le unità operative coinvolte e la tipologia degli incarichi affidati;
- il numero dei medici in formazione accolti;
- le iniziative realizzate per migliorare le competenze didattiche e la partecipazione ai controlli di qualità disposti dall'OSSMER.

3.6 L'Università e la Direzione Sanitaria dell'Azienda assicurano, per quanto di competenza, la collaborazione con l'OSSMER fornendo le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni sue proprie secondo criteri, modalità e tempi definiti dall'Osservatorio. In particolare, l'Università, attraverso l'istituzione di uno specifico "Registro delle Scuole di specializzazione", comunica all'OSSMER entro la fine di ogni anno solare:

- le scuole di specializzazione attive con le informazioni essenziali per identificarne la sede e la direzione;
- il numero di medici in formazione iscritti a ciascuna scuola di specializzazione attivata presso l'Ateneo, relativi a ciascun anno di corso;
- l'elenco delle strutture afferenti alla rete formativa di ciascuna scuola, il numero dei medici in formazione frequentanti le medesime e i relativi periodi di frequenza.

3.7 Azienda e Università, anche sulla base del D.M. 29.3.2006, si impegnano ad attivare opportune e omogenee modalità di valutazione dei percorsi formativi, della qualità didattica ed organizzativa e dell'accesso alla documentazione scientifica, con il supporto metodologico dell'Agenzia sanitaria regionale e dell'OSSMER e la opportuna partecipazione dei medici in formazione specialistica.


4. Partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali

La formazione specialistica implica la partecipazione guidata dello specializzando alle attività mediche delle strutture sanitarie alle quali è stato assegnato, secondo quanto previsto dagli ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della scuola.

Il D.M. 1.8.2005 prevede che almeno il 70% dell'attività formativa del medico specializzando sia riservato ad attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio).

Il medico in formazione, così come previsto dall'art. 4 del contratto di formazione specialistica, (D.P.C.M. 6 luglio 2007) si impegna ad assolvere un programma settimanale.

07 8 21



complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della Scuola.


Sempre in applicazione del contratto di formazione specialistica (art.3) l'Università e l'Azienda garantiscono al medico in formazione la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è stato assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor, in coerenza al processo formativo. I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, ai sensi del D.Lgs. n.368/1999, sono concordati dal Consiglio della scuola con i dirigenti responsabili delle strutture e la Direzione sanitaria.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo (art.3 contratto di formazione specialistica)

4.1 Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:

- ◆ A. Attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività; di norma, e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della scuola, il medico in formazione specialistica svolge attività di appoggio nel primo/secondo anno di corso.
- ◆ B. Attività di collaborazione - quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo di personale medico strutturato; di norma, e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, il medico in formazione specialistica svolge attività di collaborazione nel secondo/terzo anno di corso. Lo svolgimento di attività ambulatoriali e di diagnostica strumentale svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione avviene sotto il controllo diretto di un medico strutturato. Il medico strutturato controfirma il referto di visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione.
- ◆ C. Attività autonoma - quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale; il personale medico strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione. Di norma, e fatta salva la programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola, il medico in formazione specialistica svolge attività autonoma dal terzo/quarto anno di corso.
Lo svolgimento di attività mediche, chirurgiche e di diagnostica strumentale svolte dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività autonoma avviene attraverso l'assolvimento dei compiti specifici che gli sono stati affidati; il personale strutturato deve sempre essere disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo coinvolgimento a giudizio del medico in formazione specialistica. In particolare:

497, 2



C1. In particolare per quanto attiene all'attività del servizio di guardia si conviene quanto segue.

Per attività di guardia si intende l'attività di continuità assistenziale assicurata dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 del sabato e dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dei giorni festivi.

Il medico in formazione specialistica è chiamato a svolgere la propria attività anche durante questi periodi, ritenuti utili alla propria formazione professionale, secondo un percorso di tirocinio pratico capace di portarlo ad una completa autonomia anche per tale funzione.

Nel rispetto della norma secondo la quale l'attività del medico in formazione specialistica non può mai essere sostitutiva di quella del personale di ruolo e per la salvaguardia e tutela dei pazienti, si conviene che l'attività di guardia espletata dal medico in formazione specialistica avvenga di norma nell'U.O. presso cui è assegnato e sia caratterizzata da elementi organizzativi appropriati, tali da permettere il tempestivo intervento di un medico strutturato a giudizio del medico in formazione specialistica.

Questo comporta la necessità di distinguere diverse tipologie di guardie, in rapporto con la tipologia della scuola ed in rapporto con la tipologia dei pazienti e delle attività assegnate a quello specifico punto di guardia.

Modalità A: la tipologia dei pazienti e delle attività è tale da far presumere la necessaria presenza, nel punto guardia stesso, di un medico strutturato che possa essere immediatamente allertato in caso di necessità.

Modalità B: la tipologia dei pazienti e delle attività è tale da far presumere il necessario intervento di un medico strutturato anche appartenente ad un punto guardia diverso, ma logisticamente prossimo al punto di guardia in cui opera in modo autonomo il medico in formazione specialistica.


Modalità C: la tipologia dei pazienti e delle attività è tale da far presumere la necessità di una pronta disponibilità di un medico strutturato della stessa area assistenziale che verrà attivato a giudizio del medico in formazione specialistica.

La definizione della tipologia A, B, C, sulla base di criteri definiti dal Collegio di Direzione, è demandata alla Direzione Sanitaria e alla giunta del o dei DAI a cui fa riferimento lo specifico punto di guardia. Le tipologie di guardie, come sopra delineate, costituiranno oggetto di uno specifico elenco che resterà depositato agli atti dell'Azienda e che potrà essere modificato in relazione a variazioni organizzative aziendali.

Valutato pertanto, a giudizio congiunto del Direttore della scuola, del Tutor e del Direttore dell'U.O. a cui il medico in formazione è in quel momento assegnato che il medico in formazione medesimo abbia raggiunto un livello adeguato di autonomia per la funzione di guardia, questa potrà essere espletata secondo le modalità organizzative sopra riportate.

Tale valutazione viene inviata al Direttore del DAI a cui fa riferimento quello specifico punto guardia.

gg 10



La decisione di guardia autonoma del singolo medico in formazione, da effettuarsi secondo le modalità descritte, dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Sanitaria con firma congiunta del Direttore della scuola, del Direttore dell'U.O. e del Tutor a cui il medico in formazione è assegnato.

Tale comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche al medico in formazione ed al Direttore del DAI.

Il medico in formazione potrà eventualmente esprimere la propria opinione alla Direzione Sanitaria rispetto a quanto proposto dai responsabili sopra menzionati.

Il numero di guardie non potrà comunque essere tale da compromettere il normale percorso formativo diurno progettato dai Consigli delle scuole, di norma non superiore a quattro/ mese.

C2. Per quanto attiene alle attività ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio in forma autonoma si conviene quanto segue.

L'attività che il medico in formazione specialistica può effettuare in autonomia deve essere definita di concerto tra il Direttore della Scuola, il tutor e il Direttore della struttura in cui si effettua la prestazione. Il medico in formazione specialistica effettua in piena autonomia le prestazioni, ma deve essere assicurata la disponibilità di un medico strutturato referente dell'attività per la consultazione nei casi in cui il medico in formazione specialistica lo ritenga necessario. Il referto è firmato dal medico in formazione specialistica, ma deve essere riportato anche il nominativo del medico strutturato di riferimento. Le modalità di ricorso al medico strutturato vengono individuate secondo procedure precise stabilite dal Direttore della struttura.


C3. Le attività nel pronto soccorso e di consulenza possono essere svolte dai medici in formazione specialistica solo nelle condizioni esplicitamente previste dai piani formativi individuali

4.2 La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità secondo quanto definito nel precedente punto 4.1 e alla lettera C sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione specialistica, i tutor individuali e i responsabili delle Unità operative nelle quali si svolge la formazione.

4.3 In attuazione dell'art.3 comma 2 del contratto di formazione specialistica, l'Università fornisce un apposito libretto/diario personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la Direzione Sanitaria e con i Direttori delle strutture dell'Azienda, sono illustrati e certificati a cura del Direttore della Struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo.

Il medico in formazione specialistica riporta dettagliatamente sul libretto/diario le attività e gli interventi svolti.

69 11



Questo viene firmato anche dal tutore individuale che ne è responsabile nei confronti della Direzione Sanitaria anche ai fini della valutazione del grado di autonomia.

Il Libretto/diario viene vistato, al termine del periodo svolto, dal Direttore Sanitario dell'Azienda e trasmesso alla Direzione della scuola.

I responsabili delle strutture nelle quali si svolge la formazione comunicano alla Direzione Sanitaria le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione specialistica.

4.4 Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi formativi, il medico in formazione specialistica partecipa ad attività di ricerca - svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca - sia per le attività finalizzate alla preparazione della tesi per il conseguimento del diploma di specializzazione, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazioni cliniche controllate, secondo le modalità previste nelle articolazioni dei percorsi didattici di cui al Decreto MIUR 1.8. 2005.

4.5 La partecipazione alle attività assistenziali e il grado di autonomia dei medici in formazione deve risultare dalla documentazione ufficiale, (cartelle cliniche-registri operatori-refertazioni di attività ambulatoriali e diagnostiche) con la qualifica di "medico in formazione specialistica" chiaramente espressa, che viene apposta sulla documentazione dal medico stesso attraverso l'utilizzo di un apposito timbro personalizzato rilasciato dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda. Il rilascio del suddetto timbro, avverrà previa formale richiesta del Direttore della scuola. Unitamente alla richiesta del timbro, il Direttore della scuola potrà richiedere il ricettario standardizzato. L'assegnazione diretta del ricettario al medico in formazione avviene solo a condizione che il tutor abbia opportunamente informato il medico sulla legislazione in materia di prescrizioni e corretto uso del ricettario nonché sull'uso appropriato delle risorse. L'uso del ricettario deve essere limitato all'attività per la quale il medico svolge la specializzazione e per il solo periodo in cui opera all'interno della struttura ospedaliera, sotto la diretta responsabilità del tutor che certifica l'abilitazione alla prescrizione in relazione alle attività concretamente esercitabili dal medico in formazione specialistica.

Il timbro ed il ricettario dovranno essere riconsegnati ad avvenuto conseguimento del diploma di specializzazione, previa necessaria segnalazione alla Direzione Sanitaria a cura del Direttore della scuola.


Il medico in formazione specialistica deve essere riconoscibile come tale dagli utenti che frequentano le strutture e, in particolare, dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche.

A tal fine l'Azienda provvede a dotare il medico in formazione di un apposito cartellino di identificazione da appuntare stabilmente sulla divisa.

Agli utenti devono essere fornite adeguate informazioni sui compiti assistenziali affidati ai medici in formazione.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

Handwritten initials and a signature.



Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione specialistica ai sensi dell'art. 4.1 lettera C, previste nel suo piano formativo, sono contemplate nei piani di attività della struttura nella quale si svolge la formazione. Il medico in formazione sottoscrive tutti gli atti assistenziali eseguiti, assumendone la relativa responsabilità in correlazione alla progressiva attribuzione ed assunzione dei compiti assistenziali secondo quanto precedentemente previsto.

4.6 L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno (38 h.settimanali). In relazione a quanto previsto dal DM 01/08/2005, il 30% dell'attività formativa è dedicato ad attività didattica ivi compresa la partecipazione a Corsi e Congressi approvati o proposti dal Direttore della scuola di specializzazione o dal Consiglio della scuola, sentito il Direttore della struttura presso la quale è assegnato il medico in formazione.

La rilevazione della presenza nelle strutture ove si svolge l'attività formativa è assicurata attraverso il sistema aziendale automatico di rilevazione in analogia a quanto avviene per il personale dipendente. A tal fine l'Azienda provvede a dotare il medico in formazione di un badge magnetico.

4.7 Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.


È assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti. Le attività in libera professione intramuraria sono svolte secondo le Indicazioni della Deliberazione di Giunta regionale n.54/2002 e secondo le modalità dello specifico regolamento aziendale adottato con atto n. 146 del 13 settembre 2004.

4.8 Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del tempo pieno può, ai sensi dell'art.19, comma 11, della L.28 dicembre 2001, n.448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei precedenti elenchi.

4.9 Le cause di sospensione temporanea del periodo di formazione secondo i casi e termini previsti dall'art.1 commi 3 e 4 del contratto di formazione specialistica vengono comunicate alla Direzione Sanitaria a cura dei Direttori delle Scuole di Specializzazione mediante inoltro dei decreti di sospensione.

I Direttori delle Scuole sono tenuti altresì a comunicare tempestivamente al Rettore e al Direttore Generale, quali firmatari dei contratti di formazione specialistica, il verificarsi di cause di risoluzione anticipata del contratto secondo quanto stabilito dall'art.1 comma 5 del contratto di formazione specialistica. A seguito della comunicazione l'Ateneo e l'Azienda adottano gli atti formali di competenza.

13



5. Tutor

Per tutta la durata del corso di specializzazione i medici in formazione specialistica sono guidati nel loro percorso formativo da tutor designati annualmente dal Consiglio della scuola. Il tutor è quindi quella figura, universitaria o del S.S.N., che la scuola identifica quale supervisore del percorso formativo del medico in formazione specialistica sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.

Il tutor inoltre segue il medico in formazione specialistica nella preparazione della tesi di specializzazione. I tutor vengono annualmente designati dal Consiglio della scuola sulla base di requisiti di elevata specializzazione scientifica, adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Il numero dei medici in formazione specialistica che un tutor può contemporaneamente seguire non può essere superiore a 3 (D.L.vo n° 368/99 art.38). Il tutor rappresenta inoltre l'elemento di raccordo tra il Direttore della scuola e i Direttori delle strutture, interne o esterne all'Azienda, presso le quali il medico in formazione specialistica effettua il proprio addestramento professionalizzante sotto la responsabilità del Direttore stesso o di suoi delegati. L'attività tutoriale, ove svolta da dirigenti del SSN costituisce titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti direzione di struttura, nonché ai fini del riconoscimento economico secondo le modalità di cui al precedente punto 2.


6. Coperture assicurative

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in applicazione dell'art. 6 comma 4 del contratto dei medici in formazione specialistica, provvede con oneri a proprio carico, a garantire le coperture assicurative dei rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale, svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Tali coperture assicurative includono anche l'assicurazione obbligatoria INAIL (vedi nota INAIL direzione centrale rischi 26.07.2007).

Inoltre in analogia con quanto previsto per il personale dipendente dall'art.21 del CCNL 2002/2005 dell'Area della Dirigenza Medica, deve essere offerta da parte dell'Azienda anche la polizza integrativa per la fattispecie riportata dalla clausola contrattuale. Tale copertura assicurativa è rimessa alla volontà e discrezione dei medici in formazione specialistica che possono acconsentire alla trattenuta mensile prevista dall'art. 21 già citato. La trattenuta viene effettuata direttamente dall'Università con successivo accredito all'Azienda Ospedaliera.

Allo scopo di individuare l'Azienda Sanitaria o la Struttura della rete formativa sulla quale ricade l'onere finale di tali coperture assicurative, risulta fondamentale l'identificazione e specificazione ufficiale della sede prevalente di formazione (vedi precedente punto 3).

49 14



Considerato infatti che l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, in quanto delegata dalla Regione Emilia Romagna ad apporre la firma al contratto di formazione specialistica, deve provvedere agli oneri assicurativi da esso derivanti, acquisirà, qualora la sede o le sedi prevalenti siano diverse o ulteriori, i relativi rimborsi da parte delle Aziende o delle strutture della rete formativa interessata.

7 . Condizioni per la frequenza nelle strutture dell'Azienda

a) Accertamenti di idoneità alla mansione specifica a rischio

Il medico in formazione specialistica, assegnato ad una mansione considerata a rischio, verrà valutato per l'idoneità fisica dal Medico Competente in funzione del rischio, nei tempi e con le priorità legate all'effettiva specifica esposizione.

L'onere di tali accertamenti è a carico della struttura di prima destinazione. L'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Parma garantisce ai medici in formazione lo stesso livello di tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e del personale universitario convenzionato e ne dispone il monitoraggio e il controllo, da parte dei seguenti servizi aziendali:

• Servizio di Fisica Sanitaria:


- provvede alla classificazione ai fini della radioprotezione del medico in formazione specialistica considerato professionalmente radioesposto (il nominativo è segnalato dal Direttore della scuola di specializzazione);
- fornisce i mezzi di sorveglianza dosimetrica per la misura dell'esposizione
- procede alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi, dandone comunicazione al medico addetto alla sorveglianza medica;
- fornisce ai medici in formazione specialistica i mezzi di protezione in relazione ai rischi a cui sono esposti;

In analogia con quanto previsto per il personale dipendente dall'art.29 del CCNL integrativo del CCNL 1998/2001 per il personale dipendente, i medici in formazione specialistica considerati esposti in modo permanente al rischio radiologico secondo quanto sopra stabilito, beneficiano di periodi di astensione obbligatoria retribuita.

• Servizio di Prevenzione e Protezione:

- identifica gli idonei dispositivi di protezione individuale da fornire ai medici in formazione specialistica, necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività sanitarie;

497 15



- progetta e realizza, con il concorso del Servizio di Medicina Preventiva, i programmi di formazione ed informazione sui rischi, tenendo conto delle loro peculiarità professionali;
- **Servizio di Medicina Preventiva:**
 - provvede alla sorveglianza sanitaria comprendente sia gli accertamenti preventivi (intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alle attività svolte dai medici in formazione specialistica al fine di valutare la loro idoneità alla mansione specifica) sia gli accertamenti periodici (per controllare il loro stato di salute e confermare il giudizio di idoneità al lavoro specifico) anche al fine di fornire le previste relazioni annuali sullo stato di salute.L'onere organizzativo è a carico dei Servizi aziendali; l'onere economico delle prestazioni erogate dai diversi Servizi aziendali è a carico dell'Azienda.

b) Mensa

Ai medici in formazione specialistica è consentito da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma l'accesso alla mensa secondo le modalità e le condizioni stabilite per il personale dipendente così come previsto nel testo regolamentare di cui alla deliberazione aziendale n. 6 del 10.01.2007 e nella nota prot. n. 420 del 5.01.2007 inviata al Magnifico Rettore. A tal fine i medici in formazione utilizzano il badge magnetico funzionale anche alla rilevazione della presenza di cui al precedente punto 4.6

c) Dotazione vestiario


Ai medici in formazione specialistica inseriti nell'attività assistenziale sono fornite dall'Azienda le divise.

d) Accesso al sistema informativo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Ai medici in formazione specialistica è assicurato dal Direttore della struttura, sede della formazione, l'accesso alle attrezzature e alla rete informatica ospedaliera in quanto necessario allo svolgimento delle attività cliniche ed assistenziali previste dai percorsi formativi, secondo quanto stabilito per i Dirigenti Medici e con disposizioni specificatamente impartite dalla Direzione Aziendale.

e) L'Azienda si impegna a consentire ai Medici in formazione specialistica l'accesso alle aree parcheggio alle stesse condizioni dei propri dipendenti di ruolo.

L'Azienda e l'Università garantiscono dignitosi spazi da utilizzare come spogliatoio ed altri come locali studio/ricerca per uso esclusivo dei Medici in formazione specialistica.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

8. Clausole Attuative

Il presente accordo ha decorrenza dal giorno successivo alla sottoscrizione e resta in vigore fino a successivo Protocollo d'intesa sulla formazione specialistica tra la Regione Emilia Romagna e le Università della Regione. Nella fase iniziale di applicazione rimane operativa la Commissione paritetica che ha elaborato l'ipotesi del presente accordo al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi o prendere in considerazione elementi non espressamente valutati. La convocazione potrà essere richiesta dal Direttore Sanitario o dal Preside.

9. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle fonti normative ad esso connesse.

Parma, il 7 novembre 2008.

Il Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma
Sergio Venturi

Il Rettore
Università degli Studi di Parma
Gino Ferretti

DIPARTIMENTO UNITA' OPERATIVA

CHIRURGICO

struttura complessa
Clinica Chirurgica e Terapia Chirurgica

struttura complessa
Clinica Chirurgica e Trapianti d'Organo

struttura complessa
Chirurgia Vascolare

struttura complessa
Chirurgia Toracica

struttura complessa
2^ Anestesia, Rianimazione e terapia antalgica

struttura semplice di u.o.
Terapia intensiva post-operatoria

struttura complessa
Chirurgia Plastica e Centro Ustioni

struttura semplice di u.o.
Centro Ustioni

struttura complessa a temporanea direzione universitaria
(ex art. 8 protocollo d'intesa Regione-Università D.G. RER
297/2005)
Ortopedia

struttura complessa
Clinica Ortopedica

struttura semplice dipartimentale
Patologia dell'apparato locomotore

programma (equiv. s.s.dip.)
Chirurgia laparoscopica

programma (equiv. s.s.dip.)
Chirurgia epatobiliare avanzata

CARDIO-POLMONARE

struttura complessa
Cardiochirurgia

struttura semplice di u.o.
Terapia intensiva cardiochirurgica

struttura complessa
Semeiotica Medica

DIPARTIMENTO

UNITA' OPERATIVA

struttura complessa
Clinica Pneumologica

programma (equiv.s.s.dip.)
Coordinamento del percorso diagnostico-terapeutico dello
scompenso cardiaco

struttura semplice dipartimentale
Medicina interna a indirizzo cardiologico A

struttura semplice dipartimentale
Funzionalità polmonare

TESTA - COLLO

struttura complessa
Oculistica

struttura semplice di u.o.
Chirurgia oculistica di urgenza

struttura semplice di u.o.
Malattie infiammatorie autoimmuni oculari

struttura complessa
Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia

struttura complessa
Maxillo-Facciale

struttura complessa
Odontostomatologia

struttura semplice dipartimentale
Otorinolaringoiatria

programma (equiv. s.s.dip.)
Parodontologia, implantologia e gnatologia

NEUROSCIENZE

struttura complessa
Neurologia

struttura semplice di u.o.
Gestione demenze

struttura semplice di u.o.
Coordinamento degenza neurologica

struttura complessa
Psichiatria

struttura semplice dipartimentale
Centro Cefalee

struttura complessa

EP 2

DIPARTIMENTO

MATERNO - INFANTILE

UNITA' OPERATIVA

Ostetricia e Ginecologia

struttura semplice di u.o.

Percorso centro nascita

struttura complessa

Neonatologia

struttura semplice di u.o.

Terapia Intensiva neonatale

struttura complessa

Clinica Pediatrica

struttura semplice di u.o.

Fibrosi Cistica

struttura semplice di u.o.

Gastroenterologia pediatrica

struttura complessa

Neuropsichiatria infantile

struttura semplice dipartimentale

Cardiologia Pediatrica

programma (equiv. ssdip.)

Gravidanze ad alto rischio

programma (equiv. s.c.)

Diabete e patologie correlate in età pediatrica

RADIOLOGIA E
DIAGNOSTICA PER
IMMAGINE

struttura complessa

Scienze Radiologiche

PATOLOGIA E MEDICINA DI
LABORATORIO

struttura complessa

Anatomia e Istologia Patologica

struttura complessa

Virologia

struttura complessa

Microbiologia

struttura semplice dipartimentale

Tecniche speciali in anatomia patologica

struttura semplice dipartimentale

Diagnostica istocitopatologica nella prevenzione tumorale

DIPARTIMENTO

UNITA' OPERATIVA

struttura semplice dipartimentale
Diagnosi delle infezioni prenatali, connatali e perinatali

GERIATRICO-RIABILITATIVO

struttura complessa
Clinica Geriatrica

struttura semplice di u.o.
Endocrinologia metabolica geriatrica

struttura complessa
Lungodegenza critica

**MEDICO
POLISPECIALISTICO 1**

struttura complessa
Clinica e Terapia Medica

struttura semplice di u.o.
Day hospital, day service e ambulatori di medicina Interna

struttura semplice di u.o.
Malattie endocrino-metaboliche

struttura complessa
Clinica e Immunologia Medica

struttura semplice di u.o.
Terapia Intensiva

struttura complessa
Ematologia e C.T.M.O.

struttura complessa
Nefrologia

struttura semplice di u.o.
Terapia sostitutiva alla funzione renale

struttura complessa
Endocrinologia

struttura complessa
Dermatologia

struttura complessa
Medicina del Lavoro e Tossicologia Industriale

struttura complessa
Genetica Medica

struttura semplice di u.o.
Genetica Molecolare e Citogenetica

programma (equiv. s.c.)

DIPARTIMENTO

UNITA' OPERATIVA

Tossicologia Industriale

programma (equiv. s.c.)

Coordinamento malattie osteo-metaboliche

struttura semplice dipartimentale

Trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche

MEDICO

POLISPECIALISTICO 2

programma (equiv. s.s.dip.)

Coordinamento delle funzioni gastroenterologiche

DIPARTIMENTO

UNITA' OPERATIVA

EMERGENZA-URGENZA

struttura complessa
Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza

struttura semplice di u.o.
Medicina d'urgenza

struttura complessa
Chirurgia d'Urgenza

struttura semplice di u.o.
Urgenze chirurgiche dell'apparato digerente ad indirizzo
oncologico.

struttura complessa
1° Anestesia e Rianimazione

struttura semplice di u.o.
Terapia Intensiva

struttura complessa
Centrale Operativa 118

struttura complessa
Neurochirurgia ad indirizzo traumatologico

struttura semplice di u.o.
Neurochirurgia di urgenza

programma (equiv. s.s.dip.)
Traumatologia ortopedica

CHIRURGICO

struttura complessa
Urologia

struttura semplice dipartimentale
Day Surgery

CARDIO-POLMONARE

struttura complessa
Cardiologia

struttura semplice di u.o.
Unità di terapia intensiva coronarica

struttura semplice di u.o.
Terapia intensiva cardiologica ad alta comorbidity

struttura semplice di u.o.
Cardiologia

struttura semplice di u.o.
Cardiologia interventistica

struttura complessa
Pneumologia ed endoscopia toracica

DIPARTIMENTO

UNITA' OPERATIVA

struttura complessa
Fisiopatologia Respiratoria

struttura semplice di u.o.
Lungodegenza pneumologica

struttura semplice di u.o.
Terapia semintensiva respiratoria

struttura semplice dipartimentale
di Day Hospital Pneumologico

struttura semplice dipartimentale
Coordinamento attività specialistiche ambulatoriali cardiologiche

NEUROSCIENZE

struttura complessa
Neurochirurgia

struttura complessa
Neuroradiologia

struttura complessa
Pediatria e Oncoematologia

MATERNO - INFANTILE

struttura semplice di u.o.
Infettivologia Pediatrica

struttura complessa
Chirurgia Pediatrica

struttura complessa
Gastroenterologia

struttura semplice dipartimentale
Astanteria Pediatrica

**RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA
PER IMMAGINE**

struttura complessa
Radiologia

struttura semplice di u.o.
Centro Senologico

struttura complessa
Medicina Nucleare

struttura complessa
Radiologia-Interventistica

struttura semplice dipartimentale
Radiologia Pediatrica

struttura semplice dipartimentale
Radiologia di emergenza ed urgenza

92 8

ALLEGATO 1-b)STRUTTURE

A DIREZIONE OSPEDALIERA-Accordo Attuativo Università/Azienda

DIPARTIMENTO

PATOLOGIA E MEDICINA DI
LABORATORIO

UNITA' OPERATIVA

struttura complessa
Diagnostica ematochimica

struttura semplice di u.o.
Emergenza tossicologica

struttura semplice di u.o. (dirigenza sanitaria)
Biochimica clinica

struttura complessa
Immunoematologia e Trasfusionale

struttura semplice di u.o.
Medicina Trasfusionale

GERIATRICO-RIABILITATIVO

struttura complessa
Geriatria

struttura complessa
Medicina Riabilitativa

struttura semplice di u.o.
Riabilitazione intensiva

struttura semplice dipartimentale
Lungodegenza post-acuzie

MEDICO POLISPECIALISTICO 1

struttura complessa
Oncologia Medica

struttura semplice di u.o.
Degenza oncologica

struttura semplice di u.o.
Day hospital oncologico

struttura complessa
Radioterapia

programma (equiv. s.s.dip.)

Coordinamento percorso diagnostico-terapeutico tumore della mammella

MEDICO POLISPECIALISTICO 2

struttura complessa
Medicina Interna, Malattie Metaboliche e Vascolari

struttura complessa
Malattie Infettive ed Epatologia

struttura semplice di u.o.

DIPARTIMENTO

UNITA' OPERATIVA

Ecografia diagnostica ed interventistica

struttura semplice di u.o.

Gestione delle problematiche assistenziali, organizzative e scientifiche correlate all'infezione da HIV

struttura complessa

Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva

struttura semplice di u.o.

Attività di endoscopia

struttura complessa

Medicina interna ad indirizzo angiologico e coagulativo

struttura semplice di u.o.

Gestione e organizzazione funzione hub emofilia

struttura semplice dipartimentale

Malattie del ricambio e diabetologia

struttura semplice dipartimentale

Day hospital dipartimentale

struttura semplice dipartimentale

Trattamento intensivo del diabete e delle sue complicanze

struttura semplice dipartimentale

Medicina interna, reumatologia, sezione detenuti aziendale

struttura semplice

Sezione detenuti aziendale

IPOTESI ALLEGATO 2
SECONDA PARTE

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
ANNO ACCADEMICO
PIANO FORMATIVO

83

76

ANNO	OBIETTIVI FORMATIVI	TIPOLOGIA ATTIVITA' PROFESSIONALIZZANTI	VOLUMI DI ATTIVITA'	GRADO DI AUTONOMIA *
1				
2				
3				
4				
5				

189

20

6.				
----	--	--	--	--

LEGGENDA* :
a) Appoggio
b) Collaborazione
c) Autonomia

